

WHISTLEBLOWING – NUOVE REGOLE

di Davide David (aggiornato al 1° dicembre 2023)

Sommario

Premessa.....	1
Ambito oggettivo	2
Soggetti obbligati.....	3
Soggetti tutelati	4
Modalità	5
Canali di segnalazione interna	6
Canali di segnalazione esterna	8
Formazione e informazione	8
Trattamento dei dati personali.....	8
Sanzioni.....	9
Aggiornamento del Modello 231	10

Premessa

In attuazione della direttiva UE 2019/1967¹, con il **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”)**, è stata disciplinata la protezione delle persone che segnalano o divulgano pubblicamente comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

A tale riguardo, nell’uso comune si incontrano le seguenti espressioni:

- **whistleblowing** = processo di segnalazione o divulgazione pubblica delle violazioni;
- **whistleblower** = persona fisica che segnala o divulga una o più violazioni (segnalante).

La **segnalazione** è la comunicazione scritta od orale delle violazioni, mentre la **divulgazione pubblica** è il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Per garantire la protezione e la riservatezza dei segnalanti e degli altri soggetti coinvolti nelle segnalazioni il Decreto prevede l’obbligo:

¹ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

- di **istituire degli appositi canali di segnalazione interna**;
- di **adottare delle adeguate procedure** per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni.

Il mancato rispetto di detti obblighi è sanzionato da ANAC con una **sanzione da 10.000 a 50.000 euro a carico dell'organo di indirizzo (amministratore unico, consiglio di amministrazione, ecc.)**.

Per la predisposizione e attivazione dei canali di segnalazione interna devono inoltre essere **sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali**.

Nel settore privato sono soggetti ai nuovi obblighi:

- tutti i soggetti con almeno 50 dipendenti;
- i soggetti che pur avendo meno di 50 dipendenti adottano il Modello 231²;
- tutti i soggetti che rientrano nell'ambito dei "settori sensibili"³ (indipendentemente dal numero di dipendenti e dall'adozione del Modello 231).

Per i soggetti con almeno 250 dipendenti l'obbligo di istituire i canali di segnalazione è entrato in vigore il 15 luglio 2023, mentre per gli altri soggetti **l'obbligo entrerà in vigore il 17 dicembre 2023**.

Gli enti che adottano il **Modello 231** sono inoltre tenuti ad aggiornare il loro Modello in ragione delle nuove disposizioni.

Di seguito una sintesi delle nuove disposizioni, limita all'ambito delle società commerciali del settore privato⁴.

Ambito oggettivo

Il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano o divulgano delle specifiche violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le violazioni che possono formare oggetto di segnalazione "protetta" sono i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (c.d. "reati presupposto") o violazioni dei Modelli 231, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

² Modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001.

³ Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente.

⁴ Per soggetti del settore privato sono da intendersi quelli diversi dai seguenti soggetti del settore pubblico: amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del DLgs 165/2001, autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DLgs 50/2016, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del DLgs 175/2016, anche se quotate.

- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori:
- a. appalti pubblici;
 - b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c. sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d. sicurezza dei trasporti;
 - e. tutela dell'ambiente;
 - f. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h. salute pubblica;
 - i. protezione dei consumatori;
 - j. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Sono escluse dalla segnalazione “protetta” le segnalazioni:

- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

Per le società con meno di 50 dipendenti tenute al rispetto dei nuovi obblighi solo in quanto adottano il Modello 231 (vedasi paragrafo successivo) l'ambito oggettivo delle segnalazioni parrebbe ristretto ai soli reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2021 e alle violazioni del Modello⁵.

Soggetti obbligati

La nuova disciplina prevede, quali obblighi principali:

- l'istituzione di appositi canali di segnalazione;
- l'adozione di adeguate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni.

⁵ In questo senso sembra deporre anche il grafico a pag. 48 delle Linee Guida di Anac.

Nel settore privato i **soggetti obbligati sono tutti quelli che si trovano in una delle seguenti situazioni:**

- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al Decreto (c.d. "settori sensibili"), anche se non hanno raggiunto la media dei 50 lavoratori subordinati di cui al punto 1);
- 3) pur non avendo raggiunto, nell'ultimo anno, la media dei 50 lavoratori subordinati di cui al punto 1), adottano i modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (c.d. "MOG" o "Modelli 231").

Tralasciando i soggetti di cui al punto 2) di cui sopra risulta quindi che:

- i **soggetti del settore privato con almeno 50 lavoratori subordinati** sono sempre obbligati a rispettare la nuova disciplina, anche se non adottano Modelli 231;
- i **soggetti del settore privato con meno di 50 lavoratori dipendenti** sono obbligati a rispettare la nuova disciplina solo se adottano Modelli 231.

Da segnalare che non ha, invece, alcun rilievo la forma giuridica dei suddetti soggetti del settore privato.

Pertanto, nel mondo delle imprese l'obbligo sussiste indistintamente per:

- **imprenditori individuali;**
- **società di persone;**
- **società di capitali.**

Nel prosieguo si farà riferimento alle sole società e quindi il soggetto del settore privato tenuto ai nuovi obblighi sarà indicato anche come **Società**.

Soggetti tutelati

Il Decreto tutela, innanzitutto, la **persona segnalante (whistleblower)**: intendendosi per tale la persona fisica che segnala o divulga pubblicamente informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Nell'ambito delle società possono essere persone segnalanti:

- **i lavoratori subordinati** della Società;
- **i volontari e i tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- **i lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società (ivi compresi i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 2 del D.Lgs. 81/2015);
- **i lavoratori o i collaboratori** che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- **i liberi professionisti ed i consulenti** che prestano la propria attività presso la Società;
- **gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** presso la Società.

Tali soggetti possono presentare una segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;

- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Oltre che in via diretta al segnalante la tutela si applica anche:

- al **facilitatore**, intendendosi per tale la persona fisica che assiste un segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alla **persona coinvolta**, cioè alla persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- alle **persone** del medesimo contesto lavorativo della persona oggetto in via diretta di tutela che siano legate alla medesima da uno **stabile legame affettivo o di parentela** entro il quarto grado;
- ai **colleghi di lavoro** della persona oggetto in via diretta di tutela che lavorino nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che abbiano con quest'ultima un rapporto abituale e corrente;
- agli **enti di proprietà** della persona oggetto in via diretta di tutela, gli enti per i quali la stessa persona lavori e gli enti che operino nel medesimo contesto lavorativo della suddetta persona;
- ai **segnalanti anonimi**, le cui segnalazioni se circostanziate sono equiparate a quelle ordinarie.

Modalità

Al fine di proteggere i soggetti tutelati i soggetti del settore privato tenuti a rispettare la nuova disciplina devono **attivare dei canali di segnalazione in grado di garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza**:

- 1) dell'identità:
 - a. della persona segnalante;
 - b. della persona coinvolta;
 - c. della persona comunque menzionata nella segnalazione;
- 2) del contenuto della segnalazione;
- 3) della documentazione a supporto della segnalazione.

I canali possono essere:

- 1) di segnalazione interna;
- 2) ovvero di segnalazione esterna, nelle seguenti ipotesi:
 - a. mancata attivazione del canale di segnalazione interna (non sussistendo l'obbligo o per negligenza);
 - b. mancato seguito ad una segnalazione interna;
 - c. fondati motivi, per il segnalante, per ritenere che alla segnalazione interna non verrebbe dato seguito ovvero che possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d. fondati motivi, per il segnalante, per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Una ulteriore modalità per le segnalazioni prevista da Decreto consiste nella **divulgazione pubblica** delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono⁶:

- 1) ad una segnalazione interna a cui l'ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Canali di segnalazione interna

I canali di segnalazione interna devono essere impostati a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, che può essere effettuata sia in forma scritta che in forma orale.

Per i canali di segnalazione interna:

1) la gestione deve essere affidata:

- a. a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione;
- b. ovvero a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato;

2) le segnalazioni vanno effettuate:

- a. in forma scritta, anche con modalità informatiche;
- b. oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- c. ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le società sono comunque tenute a predisporre sia la procedura scritta (analogica e/o informatica) che quella orale: per consentire ai potenziali segnalanti di poter scegliere di quale avvalersi.

Se la segnalazione è effettuata ad un soggetto diverso da quelli di cui al precedente punto 1), il soggetto ricevente la deve trasmettere entro 7 giorni al soggetto competente, dandone notizia al segnalante.

⁶ Secondo le linee guida di ANAC.

Per quanto concerne il **soggetto cui affidare la gestione delle segnalazioni**, le Linee Guida di ANAC indicano alternativamente le seguenti possibilità:

- una persona interna alla società;
- un ufficio della società con personale appositamente dedicato;
- un soggetto esterno.

Sempre ANAC suggerisce alcuni possibili soggetti, tra i quali gli organi di internal audit e l'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Relativamente alle **possibili modalità di segnalazione**, ANAC ritiene inadeguate la mail ordinaria e la PEC.

Per le **segnalazioni in forma scritta**, ANAC ritiene opportuno, in ragione della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, che la stessa venga inserita in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante insieme a copia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare dalla stessa i dati identificativi del segnalante. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa recante la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. Quest'ultima è poi oggetto di protocollazione riservata a cura del gestore, anche mediante autonomo registro.

In alternativa o congiuntamente vi è inoltre la possibilità di avvalersi di apposite **piattaforme informatiche**.

I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

Il soggetto competente a ricevere le segnalazioni (persona o ufficio interno ovvero soggetto esterno) deve:

- a) rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con il segnalante, con facoltà di richiedere, se necessario, delle integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuarle.

Ai fini dell'istituzione del canale interno, le Linee Guida di ANAC sottolineano l'importanza dell'**adozione di un apposito atto organizzativo** che definisca le procedure per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni.

Quest'atto dovrà:

- essere adottato dall'organo di indirizzo (di norma, il Consiglio di Amministrazione);
- definire il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari;

- definire le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriate e proporzionate ai fini della procedura di whistleblowing.

Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del Decreto, i canali di segnalazione interna devono essere predisposti e attivati, anche dai soggetti del settore privato, "**sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali**" di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015, vale a dire le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In assenza di qualsivoglia indicazione operativa, viene suggerito di comunicare formalmente - anche a mezzo PEC - alle associazioni sindacali la notizia dell'attivazione del canale interno per la trasmissione e gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing, allegando il regolamento interno/procedura da adottare e indicando un termine entro il quale i rappresentanti delle associazioni possono richiedere eventuali chiarimenti e/o incontri.

Decorso tale termine, l'approvazione del regolamento/procedura riguardante l'attivazione del canale potrà avvenire nel rispetto della predetta prescrizione normativa⁷.

Canali di segnalazione esterna

I canali di segnalazione esterna sono attivati da ANAC.

Le segnalazioni esterne vanno effettuate in forma scritta tramite una apposita piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Formazione e informazione

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto il personale che gestisce i canali di segnalazione interna deve ricevere una specifica formazione per la relativa gestione.

L'art. 5 del Decreto prevede inoltre l'obbligo per il soggetto cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna di mettere a disposizione dei potenziali segnalanti informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per le segnalazioni, sia interne che esterne.

Tali informazioni devono essere:

- esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro;
- comunque accessibili, con altre modalità, anche ai potenziali segnalanti che non frequentano i luoghi di lavoro;
- pubblicate in una sezione dedicata del sito internet della società, laddove esistente.

Trattamento dei dati personali

Giusto quanto disposto dall'art. 13 del Decreto, nell'ambito della gestione delle segnalazioni:

- il trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) e del D.Lgs. 51/2018 (trattamento dei dati

⁷ Così il documento di ricerca di CNDCEC-FNC di ottobre 2023.

personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali);

- i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non vanno raccolti o, se raccolti accidentalmente, vanno cancellati immediatamente;
- i titolari del trattamento, identificabili nei soggetti responsabili dei canali di segnalazione interna, sono tenuti a fornire idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte (ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR o dell'art. 11 del D.Lgs. 51/2018) nonché ad adottare misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;
- in caso di condivisione della gestione delle segnalazioni tra più soggetti, vanno determinate in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del GDPR o dell'art. 23 del D.Lgs. 51/2018;
- i soggetti responsabili dei canali di segnalazione interna devono definire il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'art. 28 del GDPR o dell'art. 18 del D.Lgs. 51/2018.

In conseguenza dell'adozione delle nuove procedure di whistleblowing le società sono pertanto tenute a predisporre e a diffondere una apposita informativa sulla privacy.

Sanzioni

L'art. 21 del Decreto prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dal Decreto.

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omessa istituzione dei canali di segnalazione	da 10.000 a 50.000 euro
Omessa adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero adozione non conforme a quanto previsto dal Decreto	da 10.000 a 50.000 euro
Omesso svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute	da 10.000 a 50.000 euro
Ostacolo alla segnalazione (o tentativo)	da 10.000 a 50.000 euro
Violazione dell'obbligo di riservatezza	da 10.000 a 50.000 euro
Ritorsioni	da 10.000 a 50.000 euro
Responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave	da 500 a 2.500 euro

Le linee guida di ANAC individuano quali **responsabili delle violazioni e destinatari delle sanzioni**:

- **l'organo di indirizzo** (amministratore unico, consiglio di amministrazione, ecc.), per l'omessa istituzione dei canali di segnalazione e per l'omessa o non adeguata adozione delle procedure;
- **il gestore delle segnalazioni**, per l'omesso svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- **la persona fisica** che le ha commesse, per le altre violazioni.

L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono di competenza di ANAC, che ha già rilasciato un apposito regolamento (con la delibera n. 301 del 12 luglio 2023).

Aggiornamento del Modello 231

Le società dotate di Modello 231 sono tenute ad aggiornare il proprio Modello in ragione di quanto specificatamente disposto dagli artt. 21 e 24 del Decreto.

In particolare, **occorre che il Modello:**

- indichi i canali di segnalazione interna adottati dalla società;
- preveda il divieto di ritorsione;
- contenga appositi regolamenti e/o procedure per quanto concerne:
 - o i destinatari del sistema di whistleblowing;
 - o l'oggetto e il contenuto delle segnalazioni;
 - o le caratteristiche dei canali di segnalazione interna;
 - o la gestione delle segnalazioni;
 - o le ipotesi di utilizzo del canale esterno;
 - o la formazione e le informative;
 - o le forme di tutela della riservatezza e di protezione da ritorsioni;
 - o le responsabilità del segnalante;
 - o i flussi informativi da e verso l'OdV, anche da parte del gestore per le segnalazioni rilevanti per la "231";
 - o le modalità di archiviazione e conservazione;
- contenga un sistema disciplinare che sanzioni anche i responsabili delle violazioni di cui all'art. 21 del Decreto (quali individuate nel paragrafo precedente).

È inoltre opportuno valutare l'eventuale aggiornamento del Codice etico e di tutti gli altri documenti attuativi adottati dalla società.